

36500/21

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE**

SP

0000

Oggetto

Opposizione esecutiva a precetto di rilascio fondato su decreto di trasferimento - appello deciso su qualificazione della domanda ex 617 cpc

Composta da

- Dott. Franco DE STEFANO - Rel. Presidente -
- Dott. Marco ROSSETTI - Consigliere -
- Dott. Cristiano VALLE - Consigliere -
- Dott. Augusto TATANGELO - Consigliere -
- Dott. Paolo PORRECA - Consigliere -

R.G.N. 22973/2018

Cron. 36500

PU - 21/06/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22973/2018 R.G. proposto da

(omissis) e (omissis), elettivamente domiciliati in
(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis)
(omissis);

- ricorrenti -

contro

(omissis);

- intimata -

2024
1758

avverso la sentenza n. 117/2018 della CORTE d'APPELLO di FIRENZE, depositata il 16/01/2018;

2

udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 21/06/2021 dal Dott. Franco DE STEFANO;

lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alberto CARDINO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;

letta la memoria presentata dall'avvocato (omissis) .

Fatti di causa

1. (omissis) e (omissis) ricorrono per la cassazione della sentenza n. 117 del 16/01/2018 con cui la Corte d'appello di Firenze ha, respingendo il loro gravame, confermato la sentenza del Tribunale di Pisa, di rigetto dell'opposizione da loro proposta avverso il precetto di rilascio loro intimato da (omissis) per il rilascio di un immobile, a questa trasferito con decreto del giudice dell'esecuzione di quel Tribunale del 07/01/2013.

2. Restata tale l'intimata, la pubblica udienza del 21/06/2021 è tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla l. 28 maggio 2021, n. 76; in vista di quella, il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte nel senso del rigetto ed i ricorrenti depositano memoria.

Ragioni della decisione

1. Premesso che non è consentita, con la memoria, alcuna integrazione o modifica delle argomentazioni o dei contenuti del ricorso originario, secondo giurisprudenza di legittimità a dir poco consolidata (da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691), va rilevato che in ricorso i ricorrenti lamentano, sempre ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.:

- col primo motivo: «nullità del procedimento e della sentenza ... per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c.»: sostengono, tra le altre cose, essere illegittima la pronuncia ex art. 281 sexies cod.

proc. civ. se non sono presenti tutte le parti, come da foglio di deduzioni si era chiesto rinvio; che quest'ultimo era obbligatorio; che la sola parte presente era andata via ritenendo chiusa l'udienza; che la sentenza è stata letta quindi in assenza ed anzi era già stata predisposta, non dando conto dell'istanza di sospensione e degli aspetti giuridici nuovi, indicati come compatibili con l'appello, sviluppati alla stessa udienza di discussione;

- col secondo motivo: «nullità del procedimento e della sentenza ... per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), delle regole del procedimento e del giusto processo (art. 24 e 111 Cost.) e del diritto di difesa (art. 82 c.p.c.)»: deducono, tra l'altro, che il ricorrente ^(omissis) è rimasto privo di difesa, avendo rinunciato l'originario difensore, poi anche deceduto in data indicata "10 agosto 201", mentre l'altra ricorrente soltanto si era costituita con nuovo difensore;

- col terzo motivo: «nullità della sentenza ... per violazione dell'art. 112 c.p.c.»: adducono i ricorrenti che erroneamente si è qualificata l'opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., mentre invece essi l'avevano proposta e qualificata ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., sicché malamente si è omesso di esaminare i motivi a sostegno di quest'ultima;

- col quarto motivo: «nullità della sentenza ... per vizio di motivazione convertito in violazione di legge costituzionalmente rilevante per violazione dell'art. 132 c.p.c. co. 1, n. 4»: ritengono i ricorrenti che sia meramente apparente la motivazione di tardività, poi contestandola nel merito;

- col quinto motivo: «nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle istanze di sospensione ... per violazione dell'art. 112 c.p.c.»: al riguardo, indicano i ricorrenti che l'esecuzione era già avvenuta (il 10/09/2014) e vi era stata precedente ordinanza di sospensione del 7-15/11/2013, con conseguente illegittimità di ogni atto successivo e del mancato accoglimento dell'istanza di

“sospensione dell’esecuzione della sentenza”, o del giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. per la pregiudizialità della controversia sull’accertamento della nullità degli atti, ivi compreso il decreto di trasferimento.

2. I motivi non possono essere neppure presi in considerazione, poiché, secondo quanto è dato comprendere dall’esposizione dei fatti operata dai ricorrenti (per quanto essa sia evidentemente lacunosa, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il che comporterebbe, di per sé, un ulteriore profilo di inammissibilità dello stesso ricorso: difettando in quest’ultimo, neppure integrabile con alcun atto diverso per granitica giurisprudenza di legittimità, idonei riferimenti al contenuto dell’atto introduttivo ed allo stesso tenore del titolo esecutivo azionato – che sarebbe un decreto di trasferimento, di cui si ignora però ogni elemento e soprattutto la descrizione della procedura e di ogni suo elemento, nel cui corso sarebbe stato emesso – degli atti e delle difese delle parti contrapposte e del contenuto della sentenza di primo grado) e per quanto emerge dalla sentenza impugnata, la domanda era stata qualificata dal giudice di primo grado quale opposizione agli atti esecutivi: tanto costituisce anzi un presupposto logico e chiaro della decisione per altri versi impugnata, che respinge, sia pure correggendone in parte i presupposti, la tesi della tempestività, così definitivamente consacrando la qualificazione di primo grado quale opposizione formale, ovvero ai sensi appunto dell’art. 617 cod. proc. civ..

3. È quindi la stessa sentenza oggi gravata a consolidare definitivamente come accertato un presupposto di qualificazione che ha connotato (in applicazione del principio dell’apparenza, su cui è consolidata la giurisprudenza di legittimità; per tutte, v.: Cass. Sez. U. 09/05/2011, n. 10073; Cass. Sez. U. 25/03/2021, n. 8501) come improponibile l’appello che invece è andata ad esaminare nel merito, sia pure per respingerlo con correzione della

motivazione: e ciò poiché la sentenza di primo grado resa su di un'opposizione qualificata ex art. 617 cod. proc. civ. non poteva giammai essere oggetto di appello, ma soltanto di ricorso per cassazione.

4. La qui gravata sentenza di appello va pertanto cassata senza rinvio, con pronuncia ufficiosa sul ricorso proposto, in applicazione del seguente principio di diritto: «va cassata senza rinvio la sentenza di appello che pone a fondamento della definizione di tale gravame la qualificazione della domanda fin dal primo grado come tale da implicare inevitabilmente l'improponibilità dell'appello stesso, in luogo del ricorso immediato per cassazione, poiché quella stessa sentenza accerta in tal modo definitivamente che il processo non avrebbe potuto essere proseguito».

5. Tanto esime dal rilievo della manifesta infondatezza del primo motivo (visto che si considera presente la parte che aveva l'onere di esserlo, mentre la richiesta di rinvio per assenza controparte non obbliga ad alcunché; e che non si propone querela di falso contro il verbale, che dà invece univocamente conto dell'allontanamento delle parti – quale loro condotta libera, ma non idonea ad inficiare la regolarità dello sviluppo dell'udienza – e non di tutte le altre richieste che qui riproporrebbero i ricorrenti; ed a tacer del fatto che le questioni nuove inammissibili in appello non sono nemmeno spiegate e sarebbero state comunque precluse per la natura dell'opposizione esecutiva, che non le ammette oltre l'atto introduttivo: Cass. Sez. U. 28387/20), dell'inammissibilità del secondo, del quinto e del terzo motivo per difetto di specificità sulla riproduzione nel testo del ricorso dei diversi elementi presupposti (senza considerare che non potrebbe mai dedursi con appello l'erroneità della qualificazione della domanda quale opposizione agli atti esecutivi, in virtù del già richiamato principio dell'apparenza), nonché della manifesta infondatezza del quarto motivo (essendo

evidente la presenza di una motivazione e che, semmai, sarebbe stato onere impugnarla nel merito con una censura ammissibile).

6. Le spese sostenute dall'appellata nel grado di giudizio che correttamente non avrebbe potuto essere proposto possono essere qui riliquidate nella medesima misura reputata congrua del giudice del gravame, sebbene malamente adito: ma non si deve provvedere su quelle del giudizio di legittimità, non avendovi svolto attività difensiva l'intimata.

7. La circostanza che il ricorso non sia stato formalmente definito negativamente in rito o nel merito esclude la sussistenza dei presupposti processuali per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P. Q. M.

Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, condannando i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore di (omissis) , liquidate in € 5.000,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma il 21/06/2021

Il Presidente estensore
(Franco De Stefano)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

.....

24 NOV. 2021



Il Funzionario Giudiziale
Luise PASSINETTI

